

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta approvata dalla III Commissione in data 16 gennaio 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.20 del 17 gennaio 2018, relativo alla Proposta di legge n. 262/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente «Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)»;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 23 gennaio 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a 6 giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, assunta al prot. n. 21 del 17 gennaio 2019;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Paolo Calcinaro e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 21 gennaio 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 23 gennaio 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 gennaio 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 1/2018), è aggiunto il seguente:

"1 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2018, n.1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche) è inserito il seguente comma:

'2 bis. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 anche avvalendosi stabilmente della struttura tecnica regionale competente.' "

Il Presidente

F.to Augusto Curti

Allegato A

RELAZIONE

Le funzioni conferite ai Comuni con la l.r. 1/2018, rivestono un ruolo fondamentale nel settore dell'edilizia residenziale, in particolare nell'ambito della sicurezza in materia di rischio sismico. Nella maggior parte delle Amministrazioni comunali, nonché in quelle provinciali, a seguito del trasferimento del personale che svolgeva tali funzioni conseguentemente alla riforma Del Rio, non sono presenti figure professionali in grado di potere espletare tali funzioni. Inoltre la possibilità di ricorrere al supporto tecnico-specialistico di professionisti esterni individuati mediante accordi con gli ordini professionali, procedura osteggiata e sconsigliata formalmente dai medesimi Ordini professionali, di fatto non garantirà agli Enti di svolgere le istruttorie volte al rilascio delle autorizzazioni sismiche. Ancora, fatta salva la possibilità delle predette collaborazioni, rimarranno comunque sempre in capo ai dipendenti comunali le funzioni di RUP (ruolo tecnico-amministrativo), ai sensi della legge 241/1990, cioè sempre a personale che non ha una preparazione e una conoscenza della materia specifica.

L'assunzione di personale tecnico nell'ambito dei piani di fabbisogno di personale, previsto ai sensi dell'articolo 6 della proposta di legge, equivale a dire che in molte amministrazioni si potrà assumere soltanto in attesa del turnover con il concreto rischio che le funzioni in materia sismica saranno già state trasferite ai comuni senza che gli stessi possano istruirle. Non si capisce il perché con tale legge sono assegnate funzioni fondamentali dalla Regione Marche agli Enti Locali senza personale e risorse, contrariamente a quanto accaduto con la richiamata riforma Del Rio, dove la Regione, per le stesse funzioni, si è vista assegnare personale formato e qualificato proveniente dagli Ex Geni Civili.

Sarebbe equo che la Regione, per lo meno, assegni lo stesso personale ai comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti. Il contributo dei diritti di segreteria d'istruttoria per coprire le spese saranno in capo alla cittadinanza e andranno ad aggiungersi ai costi da sostenere nel settore dell'edilizia, già in forte contrazione. Si evidenzia che le risorse derivanti dal versamento del contributo istruttorio in parte andranno alla stessa Regione per la formazione del personale, pertanto di

certo non garantiranno la copertura dei costi che i comuni dovranno sostenere (personale, dotazione logistica, strumentale, ecc.).

In definitiva per le amministrazioni locali il trasferimento delle funzioni previste dalla l.r. 1/2018 rappresenta solo ed esclusivamente un costo a loro carico, in un momento in cui le disponibilità degli Enti sono già ridotte al minimo.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 (Modifica dell'articolo 2 della l.r 1/2018), è aggiunto il seguente:

"1 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2018, n.1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche) è inserito il seguente comma:

'2 bis. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 anche avvalendosi stabilmente della struttura tecnica regionale competente.' "